



**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON  
DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI DISCORSI D'ODIO.**

**AGCOM**

**OSSERVAZIONI CRTV**

Roma, 30 settembre 2022

## Premessa

Preliminarmente CRTV rileva che la scelta di rinviare ad un successivo intervento l'estensione della disciplina dell'hate speech alle piattaforme, come dettagliata nell'allegato B, non può essere condivisa.

Aver procrastinato l'emanazione di un provvedimento normativo atto a regolare un fenomeno come i discorsi di odio sulle piattaforme pare suscettibile di determinare conseguenze negative, sia con riguardo al level playing field tra le stesse piattaforme e i media audiovisivi, sia in relazione all'evidente emergenza rappresentata dalla diffusione dell'hate speech in rete.

CRTV, già in occasione della consultazione relativa alla delibera n. 25/19/CONS, aveva sottolineato come i fenomeni di discorsi d'odio nei media tradizionali siano trascurabili rispetto a ciò che accade nella Rete; l'attenzione delle istituzioni deputate alla lotta contro le discriminazioni è focalizzata in grande prevalenza sui social network e sull'attività on-line. A conferma di quanto precede è sufficiente citare il dato, emerso dalla ultima ricerca realizzata da Amnesty international, per cui, prendendo in analisi oltre 27.000 contenuti unici, tra post/tweet e relativi commenti di 24 pagine/profili pubblici appartenenti ad esponenti politici, testate giornalistiche e operatori della comunicazione, attivisti, personaggi del mondo della cultura sul tema della cittadinanza italiana su **10 commenti quasi 8 hanno accezione negativa (76,5%) e più di 1 (14,8%) è offensivo e/o discriminatorio o hate speech**. Un contenuto su 3 sulla riforma verde anche sull'immigrazione e ricorrono spesso toni xenofobi e/o razzisti (<https://www.amnesty.it/barometro-dellodio-2022-senza-cittadinanza-online-la-nostra-nuova-ricerca/>).

La decisione dell'Autorità pertanto tralascia integralmente, e nuovamente, la disciplina di alcuni discorsi di odio gravissimi, e unicamente propri della rete per concentrarsi sull'operato dei media tradizionali, che già sono soggetti a regole imperative strettissime, anche deontologiche, atte ad evitare la propagazione di una informazione scorretta e istigante all'odio.

Si chiede pertanto che l'Autorità voglia valutare possibili soluzioni volte a porre in essere un intervento legislativo che disciplini compiutamente tutta la materia, anche rispetto agli operatori OTT.

Ciò in un'ottica di rispetto per la delicata materia e di ripristino del level playing field tra operatori tradizionali e OTT.

Ciò doverosamente premesso, si esamineranno le disposizioni della bozza, limitandosi a quelle di particolare interesse del settore.

\*\*\*

## Art. 1 – Definizioni

Si suggerisce di modificare la lettera "i" come segue:

i) “**espressioni o discorsi d’odio**”: espressioni scritte o audiovisive che contengano istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o in violazione dell’art. 604-bis c.p”.

### **Motivazione**

Come noto, i limiti della Delibera in consultazione non possono eccedere il contenuto dell’art. 30, comma 1, TUSMA, il quale si riferisce esclusivamente ai casi di “istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o in violazione dell’art. 604-bis c.p”;

Questo è il perimetro della base normativa, non sembra opportuno allargare il campo di applicazione della Delibera in esame all’Hate speech come definito nelle ampie formule della bozza, che menziona anche concetti estremamente ampi e indefiniti come “*la dignità umana*”.

Si suggerisce di sostituire il termine stesso di Hate speech con formule più aderenti al dato normativo, e ricalcare di conseguenza il testo dell’art. 30, comma 1, TUSMA. In particolare, si ritiene che, per restare aderente al testo normativo ora richiamato, il regolamento dovrebbe limitarsi a sanzionare le forme di espresso incitamento all’odio, o di propaganda di idee discriminatorie, nelle quali non può farsi rientrare la semplice attività di diffusione di notizie, o le comunicazioni di opinioni politiche inerenti le problematiche oggetto di dibattito.

### **Art. 3 Principi generali.**

La formulazione di tale articolo appare generica.

Pur richiamando la libertà di espressione non esprime alcun principio in favore di essa, che rimane come un limite generico all’agire dell’Autorità.

Anche il riferimento alla dignità della persona e alla necessaria conciliazione con “il rispetto delle libertà e dei diritti” non appare utile, potendo invece ingenerare confusione, in particolare con riguardo ai casi in cui il diritto di cronaca impone una necessaria comparazione tra interessi e diritti diversi.

Si propone di riformulare tale disposizione in modo tale da ribadire il valore della libertà di espressione e del divieto di atti discriminatori, richiamando i principi e le norme dei codici deontologici per l’attività giornalistica.

### **Art. 4 Prevenzione della discriminazione e contrasto ai discorsi d’odio**

All’art. 4, comma 2, lett. a), si suggerisce di espungere le parole “*nonché di offendere la dignità umana*”, in quanto il concetto richiamato è troppo generale e non richiamato dalla norma primaria. Inoltre, l’ultimo periodo della disposizione andrebbe modificato come

segue “*quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti fondamentali della persona*”. Ciò in quanto la comparazione deve avvenire tra diritti aventi pari importanza, e non vi è dubbio che la libertà di espressione, in quanto diritto fondamentale, non possa essere sacrificata a fronte di diritti di minore grado.

Si suggerisce inoltre di modificare il punto d) come segue:

“*deve essere assicurato da parte dei direttori dei programmi il discostamento, entro un tempo ragionevole, rispetto ai discorsi d'odio o alle forme comunicative inneggianti a violenza o alla commissione di reati, non prevedibili e inevitabili, o avvenuti in un contesto non sottoponibile a preventivo controllo del fornitore di servizi media*”.

#### **Motivazione**

Sul punto si rileva che il diverso testo indicato nella bozza di consultazione appare di difficile e incerta attuabilità. Si attribuisce al giornalista conduttore la responsabilità e il dovere di valutare in pochi secondi se un contenuto può in ipotesi essere contrario ai principi della Delibera e, nel caso si addivenga ad una simile determinazione, si costringe il giornalista ad “avere” ed “esprimere” un’opinione contraria rispetto a quella dell’ospite.

### **Art - 5 Iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona e ai discorsi d’odio.**

Si propone di modificare l’articolo 5, comma 1, come segue:

1. “La Rai, nel ruolo di concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo e multimediale, anche in esecuzione al Contratto di Servizio, **diffonde nella propria programmazione** promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell’inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all’istigazione alla violenza e all’odio.

#### **Motivazione**

La modifica si rende necessaria al fine di uniformare la disposizione in esame con le previsioni del Contratto di Servizio nell’attuale formulazione.